N. R.G. 946/2016

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare *ex* art. 700 cpc promosso da A con l'avv.to S contro Banca B con gli avv.ti T, U, V e Z sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.6.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 5.2.2016, A ha allegato di essere cliente di Banca B filiale di Castelfranco Veneto, e che avendo certa C srl dallo stesso amministrata, esigenze di liquidità, egli si sarebbe rivolto all'istituto di credito onde ottenere finanziamento che sarebbe stato concesso all'impresa per l'importo di euro 230.000,00.=, ed in parte impiegato con l'acquisto di azioni della banca medesima per il controvalore di euro 30.000,00.=.

A ha precisato che al momento del perfezionamento del finanziamento rammentato, i funzionari di Banca B lo avrebbero convinto, in ragione della prospettata bontà dell'affare, ad aderire alla campagna di aumento di capitale per l'anno 2014 e ciò mediante l'acquisto a titolo personale di azioni della banca per un controvalore di euro 500.000,00.= che lo stesso avrebbe potuto pagare, non avendo immediate disponibilità, semplicemente accendendo un affidamento regolato sul proprio conto corrente, per l'importo di euro 550.000,00.=.

Concluso l'affare in questione mediante l'adesione all'aumento di capitale in data 20.8.2014 e stipulato il contratto di affidamento in data 26.8.2014, affidamento avente

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 357f9

scadenza al 7.2.2016, il ricorrente ha lamentato plurimi vizi dell'operazioni in questione sul presupposto del collegamento negoziale ravvisabile tra la sottoscrizione dell'aumento di capitale e l'apertura di credito rammentata. A ha evidenziato l'annullabilità dei negozi collegati in ragione del vizio del consenso, avendo le partecipazioni di Banca B , al momento dell'acquisto, un valore reale certamente irrisorio rispetto a quello di emissione, considerate le note vicende che avrebbero fatto emerge la sottocapitalizzazione ormai endemica dell'istituto di credito. Inoltre, il ricorrente ha lamentato la nullità dell'acquisto delle azioni oltre che del finanziamento, in ragione della violazione dell'art. 2358 cc, così come ha allegato la violazione delle norme del T.U.F., non per essere state fornite veritiere informazioni circa l'eseguita operazione.

A sul presupposto dell'imminente scadenza dell'affidamento e del conseguente pericolo di pregiudizio, ha dunque chiesto in via di urgenza di inibire a Banca B qualsivoglia richiesta di rimborso o rientro dell'esposizione debitoria relativa all'importo di euro 550.000,00.=.

Costituendosi in giudizio, Banca B ha svolto le proprie difese affermando l'inammissibilità della domanda cautelare, l'infondatezza nel merito di essa, per difetto di *fumus boni iuris*, nonché rappresentando la carenza del presupposto indefettibile per *periculum in mora*.

Conviene principiare dall'esame della ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*, partendo dalla considerazione che la domanda urgente di inibitoria sottende una richiesta di accertamento negativo, sempre esperita in via di urgenza, circa l'insussistenza del credito vantato dall'istituto bancario, inesistenza dipendente dall'affermata invalidità dei rapporti negoziali da cui il credito trarrebbe titolo. Infatti, è proprio la negazione della posizione debitoria di parte ricorrente che giustifica l'istanza di inibitoria, in modo tale che il rimedio cautelare assuma rilievo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719

anticipatorio del giudizio di merito, riferibile alla futura azione di cognizione avente ad oggetto l'impugnazione degli atti negoziali e conseguente accertamento dell'insussistenza del credito vantato dalla banca, ovvero conservativo della situazione attuale, in attesa della decisione di merito circa la sussistenza delle pretese creditorie in questione.

Deve rammentarsi che l'invocato rimedio d'urgenza previsto dell'art. 700 cpc non è predicato secondo misure aventi contenuto tipico, essendo solamente previsto che il provvedimento di urgenza, ove sussistano i requisiti del *fumus* e del *periculum*, possa essere adottato per predisporre il rimedio più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito e, quindi, di qualsivoglia decisione che definisca il giudizio ordinario di cognizione, ivi compresa quella di mero accertamento, sulla scorta del principio generale secondo il quale la durata del processo non deve ritorcersi in danno dell'attore che abbia ragione, determinando situazioni irreversibili o pregiudizi irreparabili a carico delle posizioni soggettive di vantaggio che vengono garantite dall'ordinamento giuridico.

Peraltro, in presenza di una situazione di incertezza giuridica su un rapporto o su un fatto che si determina a seguito delle contestazioni altrui sulla titolarità o sull'esercizio del diritto cautelando è ravvisabile un apprezzabile e concreto interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad ottenere, nelle more del giudizio di merito, un provvedimento d'urgenza accertativo teso a rimuovere detta situazione di incertezza, sul presupposto che l'interesse della parte può essere soddisfatto anche soltanto da quella certezza di modesto grado che è l'effetto della valutazione in termini di probabilità del diritto affermato dalla parte.

Su, dunque, non può mettersi seriamente in dubbio l'ammissibilità, a norma dell'art. 700 cpc, dei giudizi cautelari di accertamento negativo, caratterizzati dalla richiesta fatta al Giudice di accertare l'insussistenza di una pretesa asserita mente illegittimamente vantata dalla controparte processuale, è altrettanto indubbio che la decisione cautelare circa alla domanda di accertamento negativo debba avere necessariamente effetti del tutto provvisori e tali non impedire in alcun modo alle parti di poter azionare le proprie domande e difese nel futuro giudizio di merito e ciò indipendentemente dall'esito della tutela cautelare.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719

E' proprio nel contesto di quest'ultima considerazione che si innesta il problema della valutazione della sussistenza del presupposto del *periculum in mora* che deve essere sempre vagliato, secondo il dettato dell'art. 700 cpc, in termini di imminenza ed irreparabilità del danno che si intende e sia possibile scongiurare con la richiesta di accertamento cautelare.

In altre parole, ai fini dell'ottenimento del provvedimento cautelare che autorizzi il ricorrente a non soggiacere all'iniziativa del soggetto il cui diritto è contestato o, diversamente, che inibisca l'esercizio di un diritto contestato, è necessario che da tale esercizio del diritto derivi un pregiudizio imminente ed irreparabile e cioè un danno che debba essere immediatamente scongiurato in quanto, diversamente, non appare compiutamente ristorabile. In altre parole, non è sufficiente per fondare il *periculum in mora* l'allegazione che controparte possa esercitare un diritto che sia contestato e negato, ma è necessario argomentare a dare contezza del fatto che dall'esercizio imminente del diritto contestato derivi per il debitore un pregiudizio altrettanto imminente ed irreparabile.

Nel caso di specie è evidente che la sussistenza del pericolo di pregiudizio non può fondarsi sul semplice fatto che l'affidamento, pur contestato nella sua debenza, abbia imminente scadenza e che la banca creditrice ne abbia richiesto la regolarizzazione, in quanto la richiesta di pagamento può sempre essere rifiutata, anche ove sia azionata in via giudiziale, avendo il debitore strumenti processuali ben adeguati per impedire l'intervento forzoso sul patrimonio.

Nella situazione allegata in ricorso introduttivo, secondo cui, il *periculum in mora* sarebbe fondato sul fatto che l'affidamento sarebbe scaduto con possibilità per l'istituto di credito di richiedere un pagamento illegittimo, deve reputarsi mancante la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che debba essere scongiurato in attesa della definizione del giudizio di merito che accerti la fondatezza o meno delle pretese di pagamento dell'istituto bancario.

Nella memoria autorizzata di data 2.5.2016 il ricorrente ha riproposto le sue argomentazioni circa la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 357f9

evidenziando che Banca B , avrebbe invitato a regolarizzare l'esposizione debitoria con missiva del 13.3.2016 e che parte resistente avrebbe provveduto a segnalare lo sconfinamento dell'affidamento, recando ciò gravi ripercussioni, concludendo con la richiesta di cancellazione dalla centrale rischi di detta segnalazione che avrebbe indotto altri istituti di credito a chiedere delucidazioni in merito.

In particolare, il ricorrente ha rammentato che Banca D , gli avrebbe richiesto delucidazioni sulla sua posizione personale relativamente alla segnalazione di sconfinamento emersa durante l'istruttoria di pratica volta ad ottenere diversa apertura di credito per la già rammentata C srl. Inoltre, il ricorrernte ha aggiunto che analoga richiesta sarebbe pervenuta da Cassa E sempre in riferimento alla pratica di rinnovo di affidamenti in essere per C srl di cui lo stesso A sarebbe garante personale.

In argomento va osservato che, da un lato, il ricorrente che ha agito in proprio non può lamentare un pericolo di pregiudizio eventualmente incombente in capo a C che, nell'eventualità, potrebbe essere pregiudicata del mancato rinnovo delle aperture di credito da parte di altri istituti bancari, dall'altro, deve rilevarsi che la richiesta di delucidazioni in sé esprime solo l'esigenza di ottenere chiarimenti circa i motivi della segnalazione dello sconfinamento che non evidenzia in sé alcuna sofferenza tale da coinvolgere A in modo pregiudizievolmente urgente quale garante della esposizione debitoria di C

Inoltre, deve rilevarsi che in atti risulta che Banca B ha provveduto a segnale alla centrale rischi che il credito vantato verso il ricorrente è contestato, mentre non risulta alcuna segnalazione a sofferenza, così evidenziandosi nello stesso circuito bancario come il credito vantato va Banca B non deriva da una insolvenza del debitore o da un suo ingiustificato rifiuto di rientro, quanto il fatto oggettivo ed indiscutibile che il credito medesimo è oggetto di rilievi e contestazioni da parte del debitore.

Le segnalazioni di sconfinamento e di contestazione, dovute per legge, non esprimono alcun apprezzamento circa l'affidabilità del debitore, cosa invece propria della segnalazione a sofferenza che, nel caso di specie, non è intervenuta.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 35719

In conclusione, deve reputarsi che la domanda cautelare non sia sorretta da idoneo *periculum in mora*, sia in riferimento alla domanda relativa all'emissione di un provvedimento che inibisca alla banca di richiedere il rientro dell'esposizione debitoria, sia in riferimento alle richieste di cancellazione delle segnalazioni indicate, non esponendo esse ad alcun pregiudizio imminente ed irreparabile.

Nonostante il rigetto delle domande cautelari dell'attore, sussistono i presupposti per provvedere all'integrale compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità delle questioni trattate e le argomentazioni spese da parte ricorrente in punto *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposta da A nei confronti di Banca B

compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 20 giugno 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3579